



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2021

Oggetto: Perito industriale in elettronica e telecomunicazioni – necessità di corso abilitante per la certificazione energetica – circolari CNPI data 11 luglio 2013 sulla materia dell'affinità superate da novella legislativa di cui al D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 conv. con L n. 9/2014 (in Gazz. Uff. 21 febbraio 2014).

Rispondiamo in merito a quanto contenuto nelle circolari, diffuse dal CNPI, in materia di “affinità” in merito alla possibilità di esercitare l'attività di certificatore energetico, senza la necessità di conseguire un attestato specifico supplementare rispetto all'iscrizione albo professionale in elettronica e telecomunicazioni.

Come si anticipava nell'oggetto, le circolari del CNPI, allegate alla richiesta di parere, datate 15 luglio 2013 prot. 3335/GG/ff, Circolare 26/2013 e 11 luglio 2013 prot. 3245/GG/ff furono predisposte in commento alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del DPR 16 aprile 2013 n. 75, che stabiliva le condizioni di esercizio dell'attività di certificatore energetico, qualificando la definizione di “tecnico abilitato”.

Infatti, la circolare CNPI prot. 3245/GG/ff del 11 luglio 2013 esordisce come segue:

“Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici), avvenuta lo scorso 27 giugno e nell'imminenza dell'entrata in vigore del provvedimento (12 luglio 2013), desideriamo evidenziare alcuni aspetti del sistema delle competenze messo in atto dal testo del citato DPR e dalla relazione ministeriale che lo accompagna”.

Nello specifico, stabiliva le condizioni per cui un “tecnico abilitato”, ancorché iscritto nel relativo albo professionale nelle specializzazioni ivi indicate, potesse esercitare l'attività di certificatore energetico senza dovere seguire ulteriori corsi di formazione.

Dal momento che, per l'iscritto all'albo di perito industriale, l'art. 2 comma 3 del DPR 75/2013 limitava in maniera eccessivamente stringente, a giudizio del Consiglio nazionale, il numero di specializzazioni abilitanti alla certificazione energetica, senza ulteriori corsi formativi, a quella in “elettrotecnica ed automazione”, “edilizia”, “termotecnica” e “meccanica”, si volle argomentare, con il principio appunto dell'“affinità”, la possibilità di allargare le maglie della norma regolamentare, onde consentire anche ad altre specializzazioni, come quelle in elettronica e telecomunicazioni, la possibilità di esercitare la suddetta attività senza dover conseguire ulteriori attestati di formazione.

Tali argomentazioni furono sostenute in sede consultiva al MISE ed in ogni sede altro tavolo istituzionale.

L'interlocuzione istituzionale comportò la modifica quasi immediata del punto controverso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, con un Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.» (in Gazz. Uff. n.43 del 21 febbraio 2014), che, tra gli altri interventi legislativi, all'art 1 commi 8 ter e seguenti recepì in parte le riflessioni giuridiche approntate dal Consiglio nazionale ed integrò le condizioni di svolgimento dell'attività di certificatore energetico, come segue:

“8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2021

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: «LM-4» a:

«LM-73» sono sostituite dalle seguenti:

«LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da: «4/S» a: «77/S» sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica,» sono inserite le seguenti: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»;

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: «LM-17» a: «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da: «20/S» a: «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi»;

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»;

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»; g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle seguenti: «80 ore». 8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: «locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,»».

Come si può agevolmente concludere dalla lettura della norma, pubblicata in epoca successiva alla diffusione delle Circolari CNPI richiamate dall'iscritto, le specializzazioni della professione di perito industriale, cui il Legislatore assicurò l'esercizio dell'attività di certificatore energetico, senza ulteriori corsi di formazioni, da aggiungersi a quelle in "edilizia", "elettrotechnica", "meccanica" e "termotecnica", si limitarono a quelle in "«aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica», con esclusione di quella in elettronica e telecomunicazioni e delle altre per le quali si era invocato il principio dell'affinità.